



Under Article 136 of the Issuer Regulation adopted by Consob Resolution 11971 of 14 May 1999 (as amended), any individual or entity intending to issue a proxy solicitation must submit a notice to the Company, which is then obliged to publish it promptly on its website.

The notices posted in this section of the website have been submitted by third parties and, accordingly, EXOR S.p.A. accepts no responsibility as to the reliability of the individuals or entities soliciting proxies, the content of the notices, or the completeness and validity of any other documentation that those intermediaries may make publicly available.



[www.marcobava.it](http://www.marcobava.it)  
[www.idee-economiche.it](http://www.idee-economiche.it)  
[www.omicidioedoardoagnelli.it](http://www.omicidioedoardoagnelli.it)  
[www.nuovomodellodisviluppo.it](http://www.nuovomodellodisviluppo.it)

## Procedura di sollecitazione

### Avviso agli azionisti Exor S.p.A.

ai sensi dell'art. 136 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 di attuazione del decreto legislativo 58/98.

#### Premessa

L'art. 136 del Regolamento Emittenti stabilisce che chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla società emittente, che lo pubblica senza indugio sul proprio sito internet, alla Consob, alla società di gestione del mercato ed alla società di gestione accentrata delle azioni.

Il presente avviso è redatto da **Marco BAVA**, soggetto promotore di una **sollecitazione - ai sensi dell'Art. 136 del Testo Unico della finanza - con riferimento all'Assemblea degli Azionisti EXOR convocata per il giorno 03.09.16 alle ore 08.00, in unica convocazione, in Torino – Via Nizza n. 280 - Centro Congressi Lingotto**

Il presente avviso è stato trasmesso alla società emittente (**EXOR spa**) alla Consob, alla società di gestione del mercato (Borsa Italiana SpA) ed alla società di gestione accentrata delle azioni (Monte Titoli SpA) in data **17.08.16**

- Il presente avviso contiene le informazioni richieste dal comma 2 dell'articolo 136 del Regolamento emittenti, ovvero:

- **Dati identificativi del promotore**

Il promotore della raccolta deleghe è **Marco BAVA** nato a Torino il 07.09.1957, (cf.BVAMCG57P07L219T).

E' laureato in Economia e Giurisprudenza , praticante legale abilitato, e mediatore ed arbitro civile.

Il promotore è domiciliato, per gli effetti della presente sollecitazione al seguente indirizzo: **c/Marini str.S.Martino 48/5 10090 Castiglione T.se fax:0119609313 tel:3893399999.**

mail:

[ideeconomiche@pec.it](mailto:ideeconomiche@pec.it);

[marcobava@pec.ordineavvocatitorino.it](mailto:marcobava@pec.ordineavvocatitorino.it) ;

**Sollecitazione delle deleghe degli azionisti EXOR SPA su tutti i punti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti è**

convocata per il giorno 3 settembre 2016, alle ore 8:00, in unica convocazione, in Torino via Nizza n. 280 - Centro Congressi Lingotto.

- Società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega

**EXOR S.p.A.**

**Società per Azioni**

**Sede in Torino, Via Nizza n. 250**

**Capitale Sociale Euro 246.229.850**

**Iscritta nel Registro delle Imprese di Torino n. 00470400011**

- Per la:

L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti è convocata per il giorno 3 settembre 2016, alle ore 8:00, in unica convocazione, in Torino via Nizza n. 280 - Centro Congressi Lingotto, per deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

**Parte Straordinaria**

- Approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera per incorporazione di EXOR S.p.A. in EXOR HOLDING N.V., società di diritto olandese interamente controllata da EXOR S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti

**Parte Ordinaria**

- Integrazione dell'autorizzazione in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti

**Modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito internet sul quale sono messi a disposizione tali documenti:** nei termini e nelle modalità di legge, comunque dal **17.08.16** sui siti

[www.marcobava.it](http://www.marcobava.it)

[www.idee-economiche.it](http://www.idee-economiche.it)

[www.omicidioedoardoagnelli.it](http://www.omicidioedoardoagnelli.it)

[www.nuovomodellodisviluppo.it](http://www.nuovomodellodisviluppo.it)

- data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato: **17.08.16**.

- **le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione sono tutte quelle all'ordine del giorno**

- Il prospetto e il modulo, contenenti almeno le informazioni previste dagli schemi riportati negli Allegati 5B e 5C, sono pubblicati mediante la contestuale

trasmissione alla società emittente, alla Consob, alla società di gestione del mercato e alla società di gestione accentrata nonché messi a disposizione senza indugio sui siti internet

[www.marcobava.it](http://www.marcobava.it)

[www.idee-economiche.it](http://www.idee-economiche.it)

[www.omicidioedoardoagnelli.it](http://www.omicidioedoardoagnelli.it)

[www.nuovomodellodisviluppo.it](http://www.nuovomodellodisviluppo.it) ;

- La società di gestione accentrata informa, senza indugio, gli intermediari della disponibilità del prospetto e del modulo di delega.
- Ai sensi del comma 5 dell'art.136 del Regolamento emittenti il promotore consegna il modulo corredato del prospetto a chiunque ne faccia richiesta .
- Ai sensi del comma 6 dell'art.136 del Regolamento emittenti ogni variazione del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute è tempestivamente resa nota con le modalità indicate nel comma 3 del medesimo articolo.
- Il promotore **non intende richiedere** :
  - a) alla società di gestione accentrata, i dati identificativi degli intermediari partecipanti sui conti dei quali sono registrate azioni della società emittente nonché la relativa quantità di azioni;
  - b) agli intermediari i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, in relazione ai quali essi operino come ultimi intermediari nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti; i dati identificativi dei soggetti che abbiano aperto conti in qualità di intermediari e la quantità di azioni della società emittente rispettivamente registrata su tali conti;
  - c) alla società emittente, i dati identificativi dei soci e le altre risultanze del libro soci e delle altre comunicazioni ricevute in forza di disposizioni di legge o di regolamento.

Ai sensi dell'art.136, comma 8, del Regolamento emittenti a partire dalla pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 1, chiunque diffonde informazioni attinenti alla sollecitazione ne dà contestuale comunicazione alla società di gestione del mercato e alla Consob, che può richiedere la diffusione di precisazioni e chiarimenti.

Infine, ai sensi del medesimo art.136, comma 9 le spese relative alla sollecitazione sono a carico del promotore.



[www.marcobava.it](http://www.marcobava.it)  
[www.idee-economiche.it](http://www.idee-economiche.it)  
[www.omicidioedoardoagnelli.it](http://www.omicidioedoardoagnelli.it)  
[www.nuovomodellodisviluppo.it](http://www.nuovomodellodisviluppo.it)

## Prospetto Informativo relativo alla sollecitazione di deleghe di voto

L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti è convocata per il giorno 3 settembre 2016, alle ore 8:00, in unica convocazione, in Torino via Nizza n. 280 - Centro Congressi

### Promotore

Marco BAVA

- **MARCO BAVA c/Marini str.S.Martino 48/5 10090 Castiglione T.se**
- fax: 0119609313
- Per informazioni è possibile contattare il seguente numero +393893399999
- mail: [ideeconomiche@pec.it](mailto:ideeconomiche@pec.it)

[marcobava@pec.ordineavvocatitorino.it](mailto:marcobava@pec.ordineavvocatitorino.it)

[www.marcobava.it](http://www.marcobava.it)  
[www.idee-economiche.it](http://www.idee-economiche.it)  
[www.omicidioedoardoagnelli.it](http://www.omicidioedoardoagnelli.it)  
[www.nuovomodellodisviluppo.it](http://www.nuovomodellodisviluppo.it)

### Emittente

**EXOR S.p.A.** Sede in Torino, Via Nizza n. 250  
 Capitale Sociale Euro 246.229.850  
 Iscritta nel Registro delle Imprese di Torino n. 00470400011

La sollecitazione di deleghe è regolamentata dagli articoli 136 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dagli articoli 135 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (Regolamento Emittenti).

Il presente Prospetto Informativo è stato trasmesso alla società emittente ( Exor Spa Torino, via Nizza, n. 250) alla Consob, alla società di gestione del mercato (Borsa Italiana S.p.A.) ed alla società di gestione accentrata (Monte Titoli S.p.A.) ed è disponibile sui siti internet

[www.marcobava.it](http://www.marcobava.it)  
[www.idee-economiche.it](http://www.idee-economiche.it)  
[www.omicidioedoardoagnelli.it](http://www.omicidioedoardoagnelli.it)  
[www.nuovomodellodisviluppo.it](http://www.nuovomodellodisviluppo.it)

## INDICE

SEZIONE I – Informazioni relative all'emittente ed all'assemblea.....	3
1. Denominazione e sede sociale dell'Emittente. ....	3
<b>2. <i>Giorno, ora e luogo dell'adunanza assembleare.</i></b> .....	3
3 . MATERIE all' Ordine del Giorno .....	3
4 ELENCO DOCUMENTAZIONE PREDISPOSTA DALL'EMITTENTE PER L'ASSEMBLE E' DISPONIBILE SU SITO INTERNET DELLA STESSA VEDI SEZ III, .....	4
SEZIONE II – Informazioni relative al Promotore .....	4
1. Denominazione e forma giuridica del Promotore .....	4
2. Sede sociale e domicilio .....	4
3. Soggetti titolari di partecipazioni rilevanti e i soggetti che esercitano, anche congiuntamente, il controllo sul promotore. ....	4
Il promotore MARCO BAVA e' persona fisica. ....	4
4. Descrizione delle attività esercitate: .....	45
consulente legale ed industriale .....	45
5. Indicazione del numero e delle categorie di titoli dell'Emittente posseduti dal Promotore e da società appartenenti al gruppo (soggetti controllanti, controllati e/o sottoposti a comune controllo) di cui fa parte il Promotore, con la specificazione del titolo di possesso, e della relativa percentuale sul capitale sociale dello stesso.....	5
6. Costituzione da parte del Promotore di usufrutto o pegno su titoli dell'Emittente o stipula di contratti di prestito o riporto sui medesimi titoli:.....	5
7. Posizioni finanziarie assunte dal Promotore o da società appartenenti al suo gruppo tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante i titoli dell'Emittente: .....	5
8. Situazione di conflitto di interesse previste dall'articolo 135-decies del Testo Unico o altre situazioni di conflitto di interesse che il Promotore abbia, direttamente o indirettamente, con l'Emittente.....	5
9. Indicazione di eventuali finanziamenti ricevuti per la promozione della sollecitazione.....	6
10. Indicazione dell'eventuale sostituto del Promotore .....	6
Non è previsto alcun sostituto. ....	6
SEZIONE III – Informazioni sul voto.....	6
1. Indicazione delle specifiche proposte di deliberazione .....	6
2. Indicazione delle ragioni per le quali il Promotore propone l'esercizio del voto nel modo indicato nel Prospetto Informativo e nel modulo di delega. Indicazione degli eventuali programmi sull'Emittente connessi alla sollecitazione. ....	9
3. Conformità della delega alle proposte del Promotore.....	10
SEZIONE IV – Informazioni sul rilascio e revoca della delega.....	10
1. Validità della delega di voto.....	10

2. Termine ultimo entro il quale il modulo deve pervenire al Promotore .....	10
3. Esercizio del voto da parte del Promotore in modo difforme da quello proposto .....	12
4. Revoca della delega .....	12
Dichiarazione di responsabilità .....	12

## **SEZIONE I – Informazioni relative all'emittente ed all'assemblea**

### ***1. Denominazione e sede sociale dell'Emittente.***

La società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega è:

**EXOR S.p.A.** Sede in Torino, Via Nizza n. 250  
 Capitale Sociale Euro 246.229.850  
 Iscritta nel Registro delle Imprese di Torino n. 00470400011

Le azioni dell'Emittente sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**")

### ***2. Giorno, ora e luogo dell'adunanza assembleare.***

#### **AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA**

L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti è convocata per il giorno 3 settembre 2016, alle ore 8:00, in unica convocazione, in Torino via Nizza n. 280 - Centro Congressi Lingotto, per deliberare sul seguente

### ***3 . MATERIE all' Ordine del Giorno***

#### **Parte Straordinaria**

- Approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera per incorporazione di EXOR S.p.A. in EXOR HOLDING N.V., società di diritto olandese interamente controllata da EXOR S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti

#### **Parte Ordinaria**

- Integrazione dell'autorizzazione in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti

**4 ELENCO DOCUMENTAZIONE PREDISPOSTA DALL'EMITTENTE PER L'ASSEMBLEA E' DISPONIBILE SU SITO INTERNET DELLA STESSA VEDI SEZ III,**

**SEZIONE II – Informazioni relative al Promotore**

**1. Denominazione e forma giuridica del Promotore**

Il promotore della sollecitazione di deleghe (il "Promotore") è **Marco Bava**.

**2. Sede sociale e domicilio**

Il promotore della raccolta deleghe è Marco BAVA nato a Torino il 07.09.1957, (cf.BVAMCG57P07L219T).

E' praticante legale abilitato , Laureato in Economia e Giurisprudenza mediatore ed arbitro civile.

E' domiciliato, per gli effetti della presente sollecitazione al seguente indirizzo:

**c/Marini str.S.Martino 48/5 10090 Castiglione T.se**

fax:0119609313

mail:

[ideeconomie@pec.it](mailto:ideeconomie@pec.it) ;

[marcobava@pec.ordineavvocatitrino.it](mailto:marcobava@pec.ordineavvocatitrino.it)

tel :+393893399999

**3. Soggetti titolari di partecipazioni rilevanti e i soggetti che esercitano, anche congiuntamente, il controllo sul promotore.**

Il promotore MARCO BAVA e' persona fisica.

**4. Descrizione delle attività esercitate:**

consulente legale ed industriale .

**5. Indicazione del numero e delle categorie di titoli dell'Emittente posseduti dal Promotore e da società appartenenti al gruppo (soggetti controllanti, controllati e/o sottoposti a comune controllo) di cui fa parte il Promotore, con la specificazione del titolo di possesso, e della relativa percentuale sul capitale sociale dello stesso.**

Il Promotore possiede n.5 azioni ordinarie.

Ai sensi del vigente statuto sociale dell'Emittente, le azioni ordinarie dell'Emittente possedute dal Promotore sono nominative e indivisibili. Ogni azione dà diritto a un voto. Le azioni sono liberamente trasferibili.

**6. Costituzione da parte del Promotore di usufrutto o pegno su titoli dell'Emittente o stipula di contratti di prestito o riporto sui medesimi titoli:**

Il Promotore non ha costituito alcun usufrutto o pegno sui titoli dell'Emittente posseduti, né ha stipulato contratti di prestito o riporto sui medesimi titoli.

**7. Posizioni finanziarie assunte dal Promotore o da società appartenenti al suo gruppo tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante i titoli dell'Emittente:**

Il Promotore non ha assunto alcuna posizione finanziaria tramite strumenti o contratti derivati avente come sottostante i titoli dell'Emittente.

**8. Situazione di conflitto di interesse previste dall'articolo 135-decies del Testo Unico o altre situazioni di conflitto di interesse che il Promotore abbia, direttamente o indirettamente, con l'Emittente**

Alla data del presente Prospetto Informativo, il Promotore dichiara sussistere situazioni di conflitto di interesse, direttamente o indirettamente, tra il Promotore stesso e l'Emittente in quanto ha avuto le seguenti controversie penali e civili con il Presidente Exoring, J, Elkann : querela per diffamazione fatta dallo stesso nei confronti del promotore per aver sostenuto l'omessa vigilanza della sorveglianza Fiat per la morte di Edoardo Agnelli ; causa civile per non aver garantito, al promotore, il diritto al voto , come presidente FCA, nell'assemblea FIAT del 28.03.14 , avendo ordinato alla Polizia di

Stato di allontanarmi dall'assemblea. Entrambe concluse con la condanna al risarcimento delle spese da parte del promotore a FIAT.  
Sui siti :

[www.marcobava.it](http://www.marcobava.it)

[www.idee-economiche.it](http://www.idee-economiche.it)

[www.omicidioedoardoagnelli.it](http://www.omicidioedoardoagnelli.it)

[www.nuovomodellodisviluppo.it](http://www.nuovomodellodisviluppo.it)

e' disponibile tutta la documentazione giudiziaria.

### ***9. Indicazione di eventuali finanziamenti ricevuti per la promozione della sollecitazione***

Il Promotore non ha ricevuto finanziamenti per la promozione della sollecitazione.

### ***10. Indicazione dell'eventuale sostituto del Promotore***

Non è previsto alcun sostituto.

## ***SEZIONE III – Informazioni sul voto***

### ***1. Indicazione delle specifiche proposte di deliberazione***

Il Promotore intende svolgere la sollecitazione con riferimento a tutti i punti all'ordine del giorno contenuti nell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea ed elencati di seguito:

#### **Parte Straordinaria**

- Approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera per incorporazione di EXOR S.p.A. in EXOR HOLDING N.V., società di diritto olandese interamente controllata da EXOR S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti

#### **Parte Ordinaria**

- Integrazione dell'autorizzazione in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti

## **AVVERTENZE**

### **Partecipazione e rappresentanza in Assemblea**

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea coloro che risulteranno titolari delle azioni al termine della giornata contabile del 25 agosto 2016 (c.d. *record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Ogni legittimato a intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, con

facoltà di utilizzare a tale fine il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società [www.exor.com](http://www.exor.com) (sezione Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti/Modulistica/Modulo delega generica). Le deleghe potranno essere notificate alla Società mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [delegheexor@pecserviziotitoli.it](mailto:delegheexor@pecserviziotitoli.it). In alternativa potrà farsi rappresentare in Assemblea da Computershare S.p.A., con uffici in via Nizza 262/73, 10126 - Torino ([www.computershare.com](http://www.computershare.com)), Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”). A tale fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega che sarà predisposto dalla stessa Computershare S.p.A., in accordo con la Società, in formato elettronico sul sito internet della Società [www.exor.com](http://www.exor.com) (sezione Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti/Modulistica/Modulo delega al Rappresentante Designato) oppure compilabile con procedura guidata per l'inoltro via internet, anch'essa disponibile sul sito internet [www.exor.com](http://www.exor.com) (sezione Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti/Modulistica/Modulo delega al Rappresentante Designato con procedura guidata). La delega può essere conferita al Rappresentante Designato entro il 1° settembre 2016 e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al numero (+39) 011.09.23.200.

Per la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, all'indirizzo di posta elettronica certificata [delegheexor@pecserviziotitoli.it](mailto:delegheexor@pecserviziotitoli.it) dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi.

Entro il termine di cui sopra, delega e istruzioni di voto saranno revocabili con le medesime modalità.

#### **Diritto degli Azionisti di porre domande prima dell'Assemblea**

Gli Azionisti legittimati a intervenire all'Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea stessa – e comunque entro il 31 agosto – mediante invio di lettera indirizzata a EXOR S.p.A., via Nizza n. 250, 10126 - Torino ovvero mediante fax al numero (+39) 011.50.90.330 ovvero mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata [exor@pecserviziotitoli.it](mailto:exor@pecserviziotitoli.it).

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande pervenute entro tale data e strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno.

Al fine di facilitare l'organizzazione delle risposte, le domande dovranno contenere il riferimento al numero di pagina della relazione degli amministratori o di altro documento messo a disposizione per l'Assemblea.

Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale) e dovrà richiedere all'intermediario depositario la produzione di specifica comunicazione alla Società attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso con efficacia fino alla *record date* dell'Assemblea indirizzata a: [exor@pecserviziotitoli.it](mailto:exor@pecserviziotitoli.it). Nel caso in cui sia stata richiesta al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute entro il 31 agosto, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta al più tardi in occasione dell'Assemblea.

#### **Integrazione dell'Ordine del Giorno e ulteriori argomenti proposti**

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando

nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, primo comma, del TUF.

Le richieste devono essere presentate per iscritto entro il 5 agosto 2016 a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a EXOR S.p.A., via Nizza n. 250, 10126 Torino, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [exor@pecserviziotitoli.it](mailto:exor@pecserviziotitoli.it) e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione o sulle proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli azionisti richiedenti nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno o presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario con efficacia alla data della richiesta stessa indirizzata a: [exor@pecserviziotitoli.it](mailto:exor@pecserviziotitoli.it).

L'elenco integrato con le materie da trattare in sede assembleare sarà pubblicato, entro il 19 agosto 2016, con le stesse modalità della pubblicazione dell'avviso di convocazione.

#### **Diritto di recesso**

La fusione transfrontaliera per incorporazione di EXOR S.p.A. in EXOR HOLDING N.V., società di diritto olandese, legittima l'esercizio del diritto di recesso per gli azionisti della Società che non abbiano concorso all'adozione della relativa deliberazione. Pertanto, gli azionisti che non abbiano votato a favore della deliberazione proposta potranno esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dalla data dell'iscrizione della delibera dell'Assemblea presso il Registro delle Imprese; tale data sarà resa nota con avviso pubblicato sul sito internet della Società [www.exor.com](http://www.exor.com) e sul quotidiano "La Stampa".

Al riguardo, si rende noto che il valore di liquidazione unitario delle azioni EXOR S.p.A., in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso, è stato determinato in Euro 31,2348 in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-ter del codice civile con riferimento alla media aritmetica dei prezzi giornalieri di chiusura pubblicati da Borsa Italiana nei sei mesi precedenti la pubblicazione del presente avviso di convocazione.

L'efficacia dell'esercizio del diritto di recesso è subordinata al perfezionamento della suindicata fusione transfrontaliera, il cui perfezionamento è condizionato, tra l'altro, al fatto che l'ammontare in denaro da pagarsi agli azionisti, che abbiano esercitato il diritto di recesso e ai creditori di EXOR S.p.A. che abbiano proposto opposizione alla fusione, non ecceda complessivamente l'importo di Euro 400 milioni.

#### **Documentazione e Informazioni**

La documentazione concernente i punti all'ordine del giorno, con la relativa proposta di deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, è stata messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito internet della Società [www.exor.com](http://www.exor.com). (sezione Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti/Documentazione) nonché sul sito di stoccaggio autorizzato ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)). Il Documento Informativo predisposto ai sensi dell'art. 70, comma 6, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 sarà messo a disposizione del pubblico nel termine e secondo le modalità di legge.

**Si precisa che i soci a norma dell'art.130 del TU hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale dell'emittente per assemblee già convocate e di ottenere copia a proprie spese.**

#### **Informazioni sul capitale sociale**

Il capitale sociale di EXOR S.p.A. è composto da n. 241.000.000 azioni ordinarie senza valore nominale.

**2. Indicazione delle ragioni per le quali il Promotore propone l'esercizio del voto nel modo indicato nel Prospetto Informativo e nel modulo di delega. Indicazione degli eventuali programmi sull'Emittente connessi alla sollecitazione.**

Marco BAVA segue le assemblee degli azionisti delle società quotate in borsa dal 1981, come possono testimoniare i suoi siti

[www.marcobava.it](http://www.marcobava.it)

[www.idee-economiche.it](http://www.idee-economiche.it)

[www.omicidioedoardoagnelli.it](http://www.omicidioedoardoagnelli.it)

[www.nuovomodellodisviluppo.it](http://www.nuovomodellodisviluppo.it)

per cui richiede la delega per il voto in sintesi per le seguenti ragioni :

**Ordine del Giorno**

**Parte Straordinaria**

Approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera per incorporazione di EXOR S.p.A. in EXOR HOLDING N.V., società di diritto olandese interamente controllata da EXOR S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti

**Parte Ordinaria**

Integrazione dell'autorizzazione in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti

**VOTO NEGATIVO , per tutti i punti all'odg perché:**

- **Appare immotivata la proposta di fusione in quanto sia il trasferimento all'estero di Exor sia la sua modalita' sono stati ampiamente sperimentati da FIAT FIAT Industrial e Ferrari con notevoli danni per gli azionisti.**
- **Basti solo considerare il calo borsistico avvenuto per i titoli citati per la mancanza di contedibilita'.**
- La struttura in cui avrebbe sede Exor non e' significativa : Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam (Olanda), quindi non motiva il trasferimento per di piu' fatto con una tecnica elusiva rispetto alla Exit Tax che le societa' che si trasferiscono all'estero dovrebbero pagare, ma che di fatto non pagano per una benevola interpretazione dell'operazione da parte della Agenzia delle Entrate.
- Votando negativamente si ha quindi diritto al diritto di recesso : il diritto di recesso ex articolo 2437, comma 1, lettera c) codice civile ed ex articolo 5 decreto legislativo 108/2008 al prezzo di liquidazione di euro 31,2348 (trentuno virgola duemilatrecentoquarantotto) per ciascuna azione.
- Per cui considerando che la quotazione del titolo i prospettiva potra' seguire i calo avvenuto sia per FIAT sia per Ferrari e' consigliabile chiedere il recesso comunque, anche se si vuole evitare l'operazione di fusione, in quanto il perfezionamento è condizionato, tra l'altro, al fatto che l'ammontare in denaro da pagarsi agli azionisti, che abbiano esercitato il diritto di recesso e ai creditori di EXOR S.p.A. che abbiano proposto opposizione alla fusione, non ecceda complessivamente l'importo di Euro 400 milioni.

- Per cui chiedendo il recesso, dopo aver votato negativamente in assemblea, si hanno 2 opzioni entrambe percorribili : incassare 31 euro per azione o non fare passare la delibera di fusione che danneggerebbe gli azionisti di minoranza.
- Altro danno della fusione sarebbero i costi d'assemblea all'estero sia per la società sia per gli azionisti.

### ***3. Conformità della delega alle proposte del Promotore.***

Il Promotore intende esercitare il voto solo se la delega è rilasciata in conformità alle proprie proposte, precisate nella Sezione III – Paragrafo 2 del presente Prospetto Informativo, cui si rinvia.

**4. NON VI SONO ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE A CONSENTIRE AL SOGGETTO SOLLECITATO DI ASSUMERE UNA DECISIONE CONSAPEVOLE IN ORDINE AL CONFERIMENTO DELLA DELEGA.**

## **SEZIONE IV – Informazioni sul rilascio e revoca della delega.**

### ***1. Validità della delega di voto***

Ai fini della validità della delega di voto, l'apposito modulo (allegato al presente prospetto) deve essere sottoscritto e datato dal soggetto cui spetta il diritto di voto ovvero dal soggetto che ne abbia la legale rappresentanza.

### ***2. Termine ultimo entro il quale il modulo deve pervenire al Promotore***

Il soggetto cui spetta il diritto di voto dovrà far pervenire al Promotore, il modulo di delega debitamente compilato e sottoscritto, direttamente o per il tramite del proprio intermediario, entro il termine ultimo di 24 ore prima della data di convocazione dell'assemblea (**02.09.16**) mediante una delle seguenti modalità) :

via posta ordinaria o a mani al seguente indirizzo:

**con invio a: MARCO BAVA c/Marini str.S.Martino 48/5 10090 Castiglione T.se**

via fax al seguente numero: +39. 0119609313

□ via posta elettronica all'indirizzo: [ideeconomiche@pec.it](mailto:ideeconomiche@pec.it); [marcobava@pec.ordineavvocatitorino.it](mailto:marcobava@pec.ordineavvocatitorino.it) ;

Nel caso in cui la delega sia inviata per fax o per posta elettronica, si raccomanda di inviare immediatamente a **MARCO BAVA c/Marini str.S.Martino 48/5 10090 Castiglione T.se** l'originale prima dell'assemblea in unica convocazione.

➤ **Unitamente al modulo di delega dovrà essere trasmessa:**

- (i) in caso di persone fisiche, copia fotostatica del proprio documento di identità;
- (ii) (ii) in caso di persone giuridiche o soggetti di diritto, copia fotostatica del certificato rilasciato dal registro delle imprese (ove applicabile) o della procura speciale, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica o del soggetto di diritto.

Il Promotore non assume alcuna responsabilità in caso di mancato esercizio del voto in relazione a deleghe pervenute successivamente a tale data e/o a deleghe che, pur pervenute tempestivamente, non siano pienamente conformi ai requisiti indicati nel presente Prospetto Informativo o di legge.

**Si ricorda che i soggetti cui spetta il diritto di voto che rilasciano la delega debbono in ogni caso richiedere al proprio intermediario di comunicare all'Emittente, nei termini di legge e regolamento, la propria legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto.**

In relazione all'intervento e al voto da parte degli azionisti, si forniscono le seguenti informazioni:

(a) ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del Testo Unico, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'Emittente, effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, **sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata**

per l'assemblea in unica convocazione, ossia il giorno **25.08.2016** (c.d. *record date*); e (b) soltanto coloro che risultino titolari delle azioni a tale data (25.08.2016 ) saranno legittimati ad intervenire e votare in assemblea, mentre coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea.

### ***3. Esercizio del voto da parte del Promotore in modo difforme da quello proposto***

Ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il Promotore potrà esercitare il voto in modo difforme da quello proposto.

Nel caso in cui si verificano le predette circostanze di rilievo e il delegato non sia autorizzato ad esercitare il voto in modo difforme, la delega si intende confermata.

### ***4. Revoca della delega***

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore entro 24 ore prima dell'assemblea ( **02.09.2016** ), con le medesime modalità con cui può essere rilasciata, indicate nell'apposito modulo e nella presente Sezione IV –Paragrafo 2 del Prospetto Informativo, cui si rinvia.

### ***Dichiarazione di responsabilità***

“Ferme restando le informazioni sulle materie all'ordine del giorno messe a disposizione dall'emittente ai sensi della normativa vigente, il promotore dichiara che le informazioni contenute nel presente prospetto e nel modulo di delega sono idonee a consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega.

Il promotore è altresì responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione”.

“Il presente prospetto è stato trasmesso alla Consob contestualmente alla sua diffusione presso i destinatari della sollecitazione”.

Data **17.08.2016**

Marco BAVA



[www.marcobava.it](http://www.marcobava.it)  
[www.idee-economiche.it](http://www.idee-economiche.it)  
[www.omicidioedoardoagnelli.it](http://www.omicidioedoardoagnelli.it)  
[www.nuovomodellodisviluppo.it](http://www.nuovomodellodisviluppo.it)

## **MODULO DI DELEGA**

Il \_\_\_\_\_ dr. MARCO BAVA intende promuovere una sollecitazione di deleghe di voto relativa all'assemblea ORDINARIA e STRAORDINARIA della EXOR convocata per il giorno 03.09.16 in unica convocazione con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società il 26.07.16.

La delega può essere sempre revocata mediante dichiarazione scritta portata a \_\_\_\_\_ conoscenza del promotore almeno il 02.09.16 (giorno precedente l'assemblea) con le seguenti modalità:

- via posta ordinaria o a mani al seguente indirizzo:  
a: MARCO BAVA c/Marini str.S.Martino 48/5 10090 Castiglione T.se
- via fax al seguente numero: +390119609313
- via posta elettronica all'indirizzo: [ideeconomiche@pec.it](mailto:ideeconomiche@pec.it);  
[marcobava@pec.ordineavvocatitorino.it](mailto:marcobava@pec.ordineavvocatitorino.it) ;

**La sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.**

Il/la sottoscritto/a.....  
nato/a a .....il .....  
residente a (*città*)..... in (*indirizzo*) .....  
codice fiscale .....

titolare del diritto di voto, al 7 gg prima della data della convocazione dell'assemblea (c.d. *record date 25.08.16* ), nella suddetta assemblea in qualità di (*barrare la casella interessata*):

- titolare delle azioni
- creditore pignoratizio
- riportatore
- usufruttuario
- custode
- gestore
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega, in rappresentanza della società.....

con sede in ..... C.F.....P. IVA.....

altro (specificare: .....).

**PRESO ATTO** della possibilità che la delega al Promotore contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 138, comma 2, del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato ("**Regolamento Emittenti**"), il Promotore intende esercitare il voto solo se la delega è rilasciata in conformità alle proprie proposte;

**PRESA VISIONE** della relazione del Consiglio di Amministrazione;

**PRESA VISIONE** del prospetto informativo relativo alla sollecitazione, con particolare riguardo all'eventuale esistenza di conflitti di interesse;

**PRESA VISIONE** del riepilogo normativo riportato in allegato al presente modulo di delega;

## **DELEGA**

- Marco BAVA ( "**Promotore**"), (cf.BVAMCG57P07L219T9) nato a Torino il 07.09.57

a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni di seguito indicate con riferimento a n..... azioni ordinarie di .....registrate nel conto titoli n. .... presso ..... (*intermediario depositario*) ABI ..... CAB .....

---

Dati facoltativi da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. .... (*riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario*)

- eventuali codici identificativi .....

### **A) DELIBERAZIONI OGGETTO DI SOLLECITAZIONE (\*)**

#### **1) proposta del Promotore**

##### **Parte Straordinaria**

**Approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera per incorporazione di EXOR S.p.A. in EXOR HOLDING N.V., società di diritto olandese interamente controllata da EXOR S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti**

.: voto negativo

- RILASCIA LA DELEGA
- NON RILASCIA LA DELEGA

Qualora si verificano circostanze ignote(1) all'atto del rilascio della delega che non possono essere comunicate, il sottoscritto:

- **AUTORIZZA** il Promotore a votare in modo difforme dalla proposta(1) (2)

#### **2) proposta del Promotore**

##### **Parte Ordinaria**

**Integrazione dell'autorizzazione in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti: voto NEGATIVO**

- RILASCIA LA DELEGA
- NON RILASCIA LA DELEGA

Qualora si verificano circostanze ignote(1) all'atto del rilascio della delega che non possono essere comunicate, il sottoscritto:

- AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalla proposta(1) (2)

(1) Il voto può essere esercitato in modo difforme solo qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione.

(2) In assenza di tale autorizzazione, la delega si intende confermata.

---

(\*) Ai sensi dell'art. 138, comma 6, del Regolamento Emittenti, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

---

Data .....

Firma .....

#### **RIEPILOGO NORMATIVO**

**Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza)**

Sezione II-ter

Deleghe di voto

Art. 135-novies

(Rappresentanza nell'assemblea)

1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare sostituti.

2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.

3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.

4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-*decies*, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.

5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.

7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372 cc, 2 comma, le SGR e le SICAV, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.

Art. 135-*decies*

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. 1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.

2. 2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:

a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;

b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;

c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);

d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);

e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);

f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-*undecies*

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

*omissis*

Art. 135-*duodecies*

(Società cooperative)

*omissis*

Sezione III

Sollecitazione di deleghe

Art. 136

(Definizioni)

1. Ai fini della presente sezione, si intendono per:

a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee;

b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto;

c) "promotore", il soggetto, compreso l'emittente o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione.

Art. 137

(Disposizioni generali)

1. Al conferimento di deleghe di voto ai sensi della presente sezione si applicano gli articoli 135-*novies* e 135-*decies*.

2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni della presente sezione.

3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti.

4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.

4-bis. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alle società italiane con strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali strumenti finanziari.

Art. 138

(Sollecitazione)

1. La sollecitazione è effettuata dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.

2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal promotore. Il promotore può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione.

Art. 139

(Requisiti del committente)

*...omissis...*

Art. 140

(Soggetti abilitati alla sollecitazione)

*...omissis...*

#### Art. 141

(Associazioni di azionisti)

1. Non costituisce sollecitazione ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera b), la richiesta di conferimento di deleghe di voto accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto rivolta ai propri associati dalle associazioni di azionisti che:

a) sono costituite con scrittura privata autenticata;

b) non esercitano attività di impresa, salvo quelle direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo;

c) sono composte da almeno cinquanta persone fisiche ciascuna delle quali è proprietaria di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

2. Le deleghe conferite all'associazione di azionisti ai sensi del comma 1 non sono computate ai fini del calcolo del limite di duecento azionisti previsto dall'articolo 136, comma 1, lettera b).

#### Art. 142

(Delega di voto)

1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.

2. La delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega o solo per alcune materie all'ordine del giorno. Il rappresentante è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno, sulle quali abbia ricevuto istruzioni, non oggetto della sollecitazione. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

#### Art. 143

(Responsabilità)

1. Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione devono essere idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole; dell'idoneità risponde il promotore.

2. Il promotore è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.

3. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e delle relative norme regolamentari spetta al promotore l'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta.

#### Art. 144

(Svolgimento della sollecitazione e della raccolta)

**1. La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina:**

**a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative modalità di diffusione;**

**b) sospendere l'attività di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le condizioni e le modalità da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;**

c) le forme di collaborazione tra il promotore e i soggetti in possesso della informazioni relative all'identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione.

## **2. La Consob può:**

a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi;

b) sospendere l'attività di sollecitazione in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni della presente sezione ovvero vietarla in caso di accertata violazione delle predette disposizioni;

c) esercitare nei confronti dei promotori i poteri previsti dagli articoli 114, comma 5, e 115, comma 1 .

## **3. ...omissis... .**

**4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione. Le autorità vietano la sollecitazione quando pregiudica il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale.**

## **Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti**

### **Capo II**

#### **Sollecitazione di deleghe**

#### **Art. 135**

##### **(Definizioni)**

1. Ai fini del presente Capo, si applicano le definizioni di "intermediario", "partecipante" e "ultimo intermediario" stabilite nell' articolo 1 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato.

#### **Art. 136**

##### **(Procedura di sollecitazione)**

1. Chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla società emittente, che lo pubblica senza indugio sul proprio sito internet, alla Consob, alla società di gestione del mercato ed alla società di gestione accentrata delle azioni.

##### **2. L'avviso indica:**

a) i dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega;

b) la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco delle materie all'ordine del giorno;

c) le modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito internet sul quale sono messi a disposizione tali documenti;

d) la data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato;

e) le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione.

3. Il prospetto e il modulo, contenenti almeno le informazioni previste dagli schemi riportati negli Allegati 5B e 5C, sono pubblicati mediante la contestuale trasmissione alla società emittente, alla Consob, alla società di gestione del mercato e alla società di gestione accentrata nonché messi a disposizione senza indugio sul sito internet indicato dal promotore ai sensi del comma 2, lettera c). Tale sito internet può essere quello dell'emittente, con il consenso di quest'ultimo. La società di gestione accentrata informa, senza indugio, gli intermediari della disponibilità del prospetto e del modulo di delega.

4. ...omissis...

5. Il promotore consegna il modulo corredato del prospetto a chiunque ne faccia richiesta.

6. Ogni variazione del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute è tempestivamente resa nota con le modalità indicate nel comma 3.

7. A richiesta del promotore:

a) la società di gestione accentrata comunica su supporto informatico, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi degli intermediari partecipanti sui conti dei quali sono registrate azioni della società emittente nonché la relativa quantità di azioni;

b) gli intermediari comunicano su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta:

- i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, in relazione ai quali essi operino come ultimi intermediari nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti;

- i dati identificativi dei soggetti che abbiano aperto conti in qualità di intermediari e la quantità di azioni della società emittente rispettivamente registrata su tali conti;

c) la società emittente mette a disposizione su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi dei soci e le altre risultanze del libro soci e delle altre comunicazioni ricevute in forza di disposizioni di legge o di regolamento.

8. A partire dalla pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 1, chiunque diffonde informazioni attinenti alla sollecitazione ne dà contestuale comunicazione alla società di gestione del mercato e alla Consob, che può richiedere la diffusione di precisazioni e chiarimenti.

9. Le spese relative alla sollecitazione sono a carico del promotore.

10. La mera decisione, assunta da più soggetti, di promuovere congiuntamente una sollecitazione non rileva ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 122 del Testo unico.

Art. 137

(Obblighi di comportamento)

1. Il promotore si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza.

2. Nei contatti con i soggetti sollecitati, il promotore si astiene dallo svolgimento dell'attività nei confronti di coloro che si siano dichiarati non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi propri o di soggetti appartenenti al suo gruppo, con la società emittente o con soggetti appartenenti al gruppo di quest'ultima.

3. Il promotore, diverso dalla società emittente, informa che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo difforme da quello proposto.

4. Il promotore mantiene la riservatezza sui risultati della sollecitazione.
5. Il promotore dà notizia con comunicato stampa, diffuso senza indugio con le modalità indicate nell'articolo 136, comma 3, dell'espressione del voto, delle motivazioni del voto eventualmente esercitato in modo difforme da quello proposto ai sensi del comma 3, e dell'esito della votazione.
6. Ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del Testo unico, chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell'articolo 138, comma 3.
7. Il promotore non può acquisire deleghe di voto ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.

#### Art. 138

(Conferimento e revoca della delega di voto)

1. Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore il modulo di delega anche come documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

2. Il promotore decide se esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte e fornisce indicazione di tale scelta nel prospetto. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, questa è tenuta ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.

3. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto che abbia conferito la delega, anche parziale, può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia richiesto il conferimento della delega. Per le stesse materie è fatto divieto al promotore di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.

4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, il promotore, se diverso dalla società emittente, può esprimere, ove espressamente autorizzato dal delegante, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.

5. Nei casi previsti al comma 4, il promotore dichiara in assemblea:

a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;

b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

6. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

7. La delega è revocata mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le modalità previste dal comma 1, portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l'assemblea.

**Art. 139**

**(Interruzione della sollecitazione)**

1. In caso di interruzione per qualsiasi ragione, della sollecitazione, il promotore ne dà notizia con le modalità previste nell'articolo 136, comma 3.
2. Salvo riserva contraria contenuta nel prospetto, il promotore esercita comunque il voto relativo alle azioni per le quali la delega è stata conferita prima della pubblicazione della notizia prevista dal comma 1. Tale disposizione non si applica ove l'interruzione della sollecitazione sia disposta ai sensi dell'articolo 144, comma 2, lettera b), del Testo unico

**Data .....**

**Firma .....**